

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1140 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Aurelio CAGGIANELLI e della società A.S.D. ORAZIANA VENOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

AURELIO CAGGIANELLI, Consigliere tesserato per la società A.S.D. Oraziana Venosa, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, commi 1, 4 e 6 lettera C, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato al giornale online "I am Calcio" due interviste rispettivamente in data 30/03/2018 e 02/04/2018 che hanno leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo dell'arbitro della gara A.S.D. Vitalba – A.S.D. Oraziana Venosa mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, quanto dell'A.I.A. e dell'intera istituzione arbitrale nel suo complesso;

A.S.D. ORAZIANA VENOSA, per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MONTEREALE in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. ORAZIANA VENOSA e dal Sig. Aurelio CAGGIANELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Aurelio CAGGIANELLI e di € 267,00 (duecentosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. ORAZIANA VENOSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini